



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 come modificato con decisioni del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e del 14 maggio 2024;

CONSIDERATI gli Operational Arrangements (OA) relativi al PNRR dell'Italia siglati dal Commissario europeo per l'economia e dal Ministro dell'economia e delle finanze, con cui sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento dei traguardi ed obiettivi necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia;

VISTA la circolare n. 4 del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2022 che chiarisce alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità e in stretta ottemperanza ai successivi provvedimenti a valenza esterna da parte del MIT;

VISTA la circolare n. 6 del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 gennaio 2022 recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”*;

VISTA la circolare n. 9 del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2022 avente ad oggetto la *“Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”*;

VISTA la circolare n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”*;

VISTA la circolare n. 25 del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2021 avente ad oggetto *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”*;

VISTA la circolare n. 27 del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 giugno 2022, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”* con Allegato – *“Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR”*;



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

VISTA la circolare n. 29 del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 luglio 2022, recante *“Circolare delle procedure finanziarie PNRR”*;

VISTA la circolare n. 30 del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 agosto 2022, recante *“Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”* e relativi allegati;

VISTA la circolare n. 31 del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2021 avente ad oggetto *“Rendicontazione PNRR al 31 dicembre 2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target”*;

VISTA la circolare n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021 avente ad oggetto *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH, “Do no significant harm”)”,* come aggiornata dalla Circolare MEF-RGS del 13 ottobre 2022, n. 33, e successivi aggiornamenti;

VISTA la circolare n. 33 del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 avente ad oggetto *“Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, cofinanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio cofinanziamento”*;

VISTA la circolare n. 34 del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2022, recante *“Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”*;

VISTA la Misura M3 Componente C2 Investimento 2.1 *“Digitalizzazione della catena logistica”* del PNRR che prevede l'aumento della capacità logistica nazionale mediante realizzazione di un sistema digitale interoperabile tra attori pubblici e privati per il trasporto merci e la logistica;

VISTO il sub-investimento M3C2-I.2.1.2 *“Rete di porti e interporti”* che prevede l'interoperabilità dei sistemi IT degli interporti nel rispetto del principio della cooperazione digitale tra istituzioni (*“Government to Government”* - G2G) e tra le istituzioni e gli operatori (*“Government to Business”* – G2B);

VISTE le *“Linee Guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni”* Versione 1.1 del 19 maggio 2023 dell'Agenzia per l'Italia Digitale che individuano le tecnologie e gli standard che le Pubbliche Amministrazioni devono tenere in considerazione durante la realizzazione dei propri sistemi informatici, al fine di permettere il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali, nonché tra queste e i sistemi dell'Unione Europea, con i gestori di servizi pubblici e dei soggetti privati;



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

VISTO l'art. 69 *“Riuso dei programmi informatici”* del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante *“Codice dell'Amministrazione digitale”*;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: *«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»*;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178 in base al quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico (ReGiS);

CONSIDERATO il Sistema di Gestione e Controllo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Si.Ge.Co. PNRR MIT) e relativi allegati, consultabile sul sito istituzionale www.mit.gov.it, che descrive la struttura, gli strumenti e le procedure poste in essere per la gestione e il controllo del PNRR delle misure di competenza dell'Amministrazione;

VISTO l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”*;

CONSIDERATI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, il principio di superamento dei divari territoriali, l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

CONSIDERATO altresì il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 1046/2018 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) n. 240/2021, in particolare, in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, di recupero e di restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

VISTO il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 e il principio di assenza del c.d. doppio finanziamento che richiede che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione e che i progetti PNRR e i relativi *target* non siano finanziati a valere su altri fondi di fonte europea;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione e ss.mm.ii. che, per la realizzazione della misura M3C2-Investimento 2.1 “*Digitalizzazione della catena logistica*” del PNRR assegna (Tabella A) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'importo di 250 milioni di euro;

PRESO ATTO del riparto di cui alla citata Tabella A che prevede l'assegnazione di 45 milioni per il Sub-investimento “*Rete di porti e interporti*”;

CONSIDERATO che con successivi riparti, sempre nell'ambito della digitalizzazione della catena logistica, 10 milioni di euro sono stati destinati al Bando per gli Interporti di rilevanza nazionale;

PRESO ATTO che le su indicate risorse pari ad € 10 milioni sono erogabili in regime di pari cofinanziamento aggiuntivo da porre a carico dei soggetti attuatori;

VISTO il DD n. 11 del 23 febbraio 2024 (e successivo DD n. 31 del 18 aprile 2024 di riapertura dei termini) recante Bando per la presentazione da parte degli interporti di rilevanza nazionale di proposte per l'ammissione al cofinanziamento di investimenti per lo sviluppo e l'implementazione dei sistemi informatici secondo gli standard di interoperabilità funzionali definiti dalla Piattaforma logistica digitale nazionale (PLN) e con particolare riguardo all'interconnessione con i PCS portuali a valere sulle risorse previste dalla Misura M3C2-I.2.1 “*Digitalizzazione della catena logistica*” – Sub investimento 2.1.2 “*Rete dei porti e interporti*” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall'Unione europea - #Next GenerationEU;

CONSIDERATA la rinuncia da parte dell'Interporto Centro Italia Orte S.p.A. con prot. MIT n. 1423 del 7 febbraio 2025 ai contributi concessi per un importo pari a € 115.250,00 e la rinuncia da parte dell'Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A. con prot. MIT n. 6491 del 20 giugno 2025 ai contributi concessi per un importo pari a € 379.498,50, oltre che l'avanzo di risorse pari a



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

€ 1.730.895,50 su € 10.000.000 del Bando Pubblico prot. n. 11 del 23 febbraio 2024, per una somma totale erogabile pari ad € 2.225.644,00;

VISTA altresì la riapertura del Bando Pubblico di questo Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 138 del 28 luglio 2025 per il cofinanziamento di investimenti per lo sviluppo e l'implementazione dei sistemi informatici degli interporti di rilevanza nazionale, a valere sulle risorse della Misura M3C2 I 2.1 "Digitalizzazione della catena logistica" – Sub investimento 2.1.2 "Rete dei porti e interporti" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall'Unione europea - #NextGenerationEU;

VISTA la circolare n. 22 del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 settembre 2025, recante *"Le indicazioni operative in materia di gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo interventi finanziati dal PNRR"*;

CONSIDERATO che sono pervenute 8 (otto) istanze di cui n. 1 (uno) domanda di ammissione al cofinanziamento e n. 7 (sette) proposte di integrazione, su un totale di 24 Interporti di rilevanza nazionale;

VALUTATA l'istruttoria svolta da RAM Spa i cui esiti sono stati trasmessi alla Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità con nota Prot. n. 11881 del 20 ottobre 2025;

PRESO ATTO che la Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità non ha espresso contrarietà all'istruttoria svolta ritenendo eleggibili richieste di finanziamento per complessivi € 1.859.420,00;

DECRETA

Art. 1

(Beneficiari)

1. Le risorse previste dal PNRR nella misura di 2.225.644,00 milioni di euro e richiamate nel Bando per la presentazione da parte degli interporti di rilevanza nazionale di proposte per l'ammissione al cofinanziamento di investimenti per lo sviluppo e l'implementazione dei sistemi informatici, secondo gli standard di interoperabilità funzionali definiti dalla Piattaforma Logistica digitale Nazionale (PLN) e, con particolare riguardo, all'interconnessione con i PCS portuali, a valere sulle risorse previste dalla Misura M3C2-I.2.1 "Digitalizzazione della catena logistica" – Sub investimento 2.1.2 "Rete dei porti e interporti" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall'Unione europea - #Next GenerationEU, sono ripartite nella misura di **€ 1.859.420,00**, come di seguito indicato:

1. Interporto di Trieste € 155.500,00;



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

2. Interporto di Jesi – Marche € 402.500,00;
3. Interporto di Verona € 120.000,00;
4. Interporto di Padova € 505.000,00;
5. Interporto di Venezia € 107.420,00;
6. Interporto di Novara € 180.000,00;
7. Interporto di Parma – CEPIM € 312.500,00;
8. Interporto Campano – Nola € 76.500,00;

2. Il cofinanziamento viene erogato nei limiti previsti dall'articolo 56 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) della Commissione, del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, e nel rispetto delle condizioni generali di cui al capo I del medesimo Regolamento.

Art. 2

(Modalità di erogazione del finanziamento)

1. Il finanziamento è erogato a seguito di presentazione da parte degli Interporti della documentazione attestante lo stato di avanzamento della realizzazione dell'intervento secondo le fasi risultanti dal cronoprogramma allegato alla domanda e approvato in istruttoria.
2. A tal fine, l'assegnatario è tenuto a presentare, la seguente documentazione:
 - a) analitica descrizione dello stato di avanzamento dei lavori relativo al periodo di riferimento;
 - b) documentazione contabile attestante la spesa sostenuta;
 - c) ogni altra documentazione che l'Amministrazione riterrà di richiedere ai fini di interesse.
3. Il contributo è erogato con le seguenti modalità:
 - a) il 30% in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024, convertito con modifiche mediante la legge di conversione n. 56 del 29 aprile, a titolo di anticipazione a seguito di presentazione di formale richiesta, da inviare entro e non oltre 30 giorni dal decreto di ammissione al contributo, previa comunicazione dell'avvio della realizzazione dell'intervento e presentazione di autodichiarazione attestante l'assenza del doppio finanziamento;



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

b) una o più quote intermedie da liquidarsi in relazione agli stati di avanzamento di realizzazione dell'intervento sulla base del cronoprogramma approvato e presente sul sistema ReGiS fino al raggiungimento del 90% (compresa l'anticipazione) dell'importo ammesso a finanziamento;

c) una quota a saldo dell'importo del finanziamento previa attestazione della piena realizzazione dell'intervento nonché previa presentazione di analitica rendicontazione.

4. Qualora dalla rendicontazione risulti una maggiore spesa sostenuta, resta fermo l'ammontare del finanziamento determinato in fase di provvedimento di ammissione. In caso di minore spesa, il finanziamento ammesso viene proporzionalmente rideterminato. Qualora dalla rendicontazione finale risulti una spesa inferiore all'anticipazione già erogata, gli assegnatari sono tenuti alla contestuale restituzione della somma eccedente.

5. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, la Direzione ne dà comunicazione all'assegnatario indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di 15 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'accertamento della spesa sostenuta sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia insufficiente, alla riduzione del contributo per inammissibilità della spesa non rendicontata o, in presenza dei presupposti, alla revoca del contributo.

6. Il provvedimento di concessione del finanziamento è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità, ivi compresa l'avvenuta presentazione di dichiarazioni non veritiere nella fase di formalizzazione della domanda ovvero nelle successive fasi della procedura di valutazione della stessa.

7. Il provvedimento di assegnazione del finanziamento può essere revocato inoltre:

a) in caso di rinuncia da parte dell'assegnatario;

b) in caso di violazione degli obblighi di cui al successivo articolo 4;

c) violazione dei principi generali di DNSH e tagging digitale;

d) mancato raggiungimento, entro i termini, dei target e milestone previsti dalla Misura del PNRR: M3C2-I.2.1 "Digitalizzazione della catena logistica" – Sub investimento 2.1.2 "Rete di porti e interporti";

e) ove le verifiche istruttorie sulla rendicontazione diano esito negativo ovvero non sia possibile concluderle per reiterata carenza documentale;



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

f) per grave negligenza o omissioni nella realizzazione degli interventi tali da comprometterne la conclusione nei tempi richiesti dalla Misura M3C2-I.2.1.2 ovvero rendere non perseguibili le finalità di pubblico interesse;

g) per ogni ulteriore atto, fatto o azione riconducibile alla responsabilità dell'assegnatario che pregiudichi la realizzazione dell'intervento;

h) qualora l'intervento non sia realizzato e completato nei tempi previsti.

8. Nei casi di cui ai precedenti punti, la Direzione Generale per i porti, la logistica e l'intermodalità comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di ammissione o la rideterminazione del contributo. Le somme, eventualmente erogate e non dovute, sono recuperate, unitamente agli interessi maturati, con le modalità di legge.

Art. 3

(Rettifiche finanziarie)

1. Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore dell'assegnatario, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 241/2021.

2. A tal fine l'assegnatario si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dalla Direzione Generale per i porti, la logistica e l'intermodalità, a recuperare le somme indebitamente corrisposte a soggetti terzi.

3. L'assegnatario è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

4. Le economie derivanti dalla differenza tra il co-finanziamento complessivamente disponibile e quanto assegnato ai beneficiari di cui all'articolo 1 potranno essere messe a disposizione mediante nuovo bando.

5. Eventuali economie derivate da minori costi registrati da parte dei beneficiari nel corso dell'implementazione delle proprie progettualità potranno essere impiegate, nei limiti della percentuale massima di co-finanziamento stabilita dal bando e previa verifica del rispetto del principio del funding-gap, per coprire eventuali maggiori costi dichiarati dagli stessi.

Art. 4

(Obblighi degli Interporti)



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

1. Gli Interporti, in quanto soggetti attuatori degli interventi e assegnatari delle risorse sono tenuti a:
 - a) impiegare le somme oggetto del finanziamento esclusivamente per sostenere le spese pertinenti alla realizzazione dell'intervento finanziato;
 - b) avviare la realizzazione dell'intervento nei termini approvati con il provvedimento di ammissione e proseguirli in conformità al cronoprogramma approvato per non incorrere in ritardi attuativi;
 - c) concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti e sottoporre alla Direzione Generale per i porti, la logistica e l'intermodalità le eventuali modifiche al progetto presentato in sede di ammissione;
 - d) portare a conoscenza della predetta Direzione ogni atto, fatto, notizia suscettibile di influire sulla realizzazione dell'intervento;
 - e) realizzare le attività progettuali in coerenza con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del *"Do No Significant Harm"* (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e secondo la normativa vigente e le indicazioni di cui alla circolare n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021 avente ad oggetto *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm")"*, come aggiornata dalla Circolare MEF-RGS del 13 ottobre 2022 n. 33, e successivi aggiornamenti, e al principio del tagging digitale;
 - f) rispettare i principi trasversali di valorizzazione dei giovani, superamento dei divari territoriali, parità di genere e le eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'investimento;
 - g) mantenere i requisiti previsti per l'ammissione al contributo per tutta la durata di realizzazione dell'intervento;
 - h) realizzare l'intervento conformemente al provvedimento di ammissione a finanziamento, assumendo la responsabilità solidale con gli eventuali affidatari della realizzazione dell'intervento;
 - i) comprovare il conseguimento dei target associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico ReGiS della documentazione probatoria pertinente;
 - j) rispettare le tempistiche previste e le modalità per la presentazione della rendicontazione in linea con il Si.GE.Co PNRR adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

- k) effettuare la rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati all'intervento, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone del piano e degli indicatori comuni relativi alla misura M3C2-Investimento 2.1;
- l) effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle alla Direzione Generale per i porti, la logistica e l'intermodalità, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
- m) utilizzare lo strumento della posta elettronica certificata per la trasmissione di tutte le comunicazioni relative al procedimento di concessione del finanziamento;
- n) consentire ed agevolare attività di controllo da parte della Direzione Generale per i porti, la logistica e l'intermodalità, con spese a proprio carico;
- o) identificare il progetto con un codice unico di progetto (CUP) che deve essere riportato in ogni documento amministrativo e contabile;
- p) adottare una contabilità separata e un'apposita codificazione contabile per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- q) presentare la documentazione inerente al conto corrente dedicato in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- r) agevolare e rispettare gli oneri di monitoraggio della Misura M3C2-I.2.1 per come previsti dalla normativa vigente e dal Si.Ge.Co. PNRR del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- s) presentare, in sede di rendicontazione, autocertificazione che le spese rendicontate sono pertinenti all'oggetto di finanziamento;
- t) rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
- u) rispettare l'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informatico dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto, dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241;
- v) assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9,



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

punto 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale responsabile di intervento, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;

w) garantire l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati e al rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea e al divieto del c.d. doppio finanziamento [Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e Regolamento (UE) 2021/241 art.22; Reg. (UE) 2021/241, articolo 9];

x) provvedere all'assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dall'art. 9 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

y) rispettare gli obblighi di cui all'art. 47 del decreto-legge n. 77 del 2021 in tema di "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC" ed assicurare il rispetto della normativa afferente ai diritti delle persone con disabilità;

z) garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto dei principi previsti nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nel decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

aa) rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dall'Amministrazione responsabile;

bb) rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato che comportino l'adozione preventiva di una metodologia dei costi, quanto indicato nella relativa metodologia, previa approvazione da parte dell'Amministrazione responsabile;

cc) garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target realizzati così come previsto ai sensi dell'articolo 9, punto 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con legge n. 108 del 2021;

dd) inoltrare le Richieste di pagamento alla Direzione Generale per i porti, la logistica e l'intermodalità con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - e dei valori realizzati in riferimento agli indicatori associati al progetto nel periodo di riferimento per il



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

contributo al perseguimento dei target associati alla misura PNRR di riferimento e i documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi;

ee) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata la Direzione Generale per i porti, la logistica e l'intermodalità sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione responsabile in linea con quanto indicato dall'art. 22 del regolamento (UE) 2021/2041.

Art.5

(Varianti)

1. Le varianti tecnico-realizzative dell'intervento sono ammesse, a seguito di preventiva richiesta dell'assegnatario, solo qualora si configurino come variazioni non sostanziali. Per varianti non sostanziali si intendono le modifiche apportate che non alterano la natura dell'intervento nonché gli obiettivi preordinati all'attività finanziata nel rispetto di quanto previsto sia dall'art. 21 del Reg. (UE) 2021/241 sia dall'Allegato alla circolare MEF n. 21 del 14 ottobre 2021.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e successivamente portato a conoscenza dei beneficiari mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione.

IL MINISTRO